



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

E, per conoscenza: All'Ufficio III – Relazioni Sindacali  
All'Ufficio I – Gabinetto del Capo Dipartimento  
All'Ufficio del Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

**OGGETTO:** 90° corso di formazione per Allievi Vigili del Fuoco - Informativa.

Si trasmette, per il seguito di competenza, il Decreto n. DCF n. 151 del 22/12/2020 e le note prot. n. 34149 del 22/12/2020 e n. 34150 del 22/12/2020 inerenti l'oggetto.

IL DIRETTORE CENTRALE  
(VALLEFUOCO)

*(documento sottoscritto con firma digitale ai sensi di legge)*



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

## IL DIRETTORE CENTRALE

Visto il Decreto Legislativo 6 ottobre 2018, n.127, recante "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, riguardante «Disposizioni recanti modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e altre norme per l'ottimizzazione delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche», al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante «Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229» e al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante «Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n.252» e in particolare l'articolo 6, recante disposizioni per il corso di formazione per allievi vigili del fuoco;

Visto il Decreto Legislativo 13 ottobre 2005, n.217 e s.m.i., recante "Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n.252";

VISTO il Decreto 21 gennaio 2019, n.23, emanato dal Capo Dipartimento dei Vigili del fuoco del Soccorso pubblico e della Difesa Civile, recante "Regolamento concernente le modalità di svolgimento dei periodi di formazione e di applicazione pratica, i criteri per la formulazione dei giudizi di idoneità, nonché le modalità di svolgimento dell'esame teorico-pratico per l'accesso al ruolo dei Vigili del Fuoco, ai sensi dell'articolo 6 del Decreto Legislativo 6 ottobre 2018, n.127";

VISTO il Decreto del Capo Dipartimento del 25 maggio 2020, n. 107, che modifica il Decreto 21 gennaio 2019, n.23, emanato dal Capo Dipartimento dei Vigili del fuoco del Soccorso pubblico e della Difesa Civile

VISTO il D.P.R. n. 64 del 28.2.2012 "Regolamento di servizio del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco";

VISTO l'articolo 29 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, recante "Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco";

VISTA la Legge dell'8 agosto 2019, n. 77 di conversione in legge del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53 recante disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica;

VISTA la Legge 17 luglio 2020, n. 77 di conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 19 maggio 2020 recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";



# Ministero dell'Interno

**DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE**

**DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE**

VISTO il DPCM del 7.08.2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020 n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTE le note prot. n.62369 del 15-12-2020 e 62007 dell'11-12-2020 della Direzione Centrale per le Risorse Umane;

INFORMATE le OO. SS.;

RAVVISATA la necessità di adottare il programma didattico e definire nel dettaglio le modalità di svolgimento del corso di formazione di cui sopra;

## DECRETA

Art. 1.

### *Durata e sedi di svolgimento del Corso*

1. Il 90° corso di formazione per Allievi Vigili del Fuoco ha inizio il giorno 28 dicembre 2020 e si svolge per effettive 37 (trentasette) settimane, di cui trentadue di formazione teorico-pratica e cinque di applicazione pratica, in applicazione dell'art. 260 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 coordinato con la legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, recante: «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19».
2. E' destinato a 245 corsisti (aumentabili fino a 500 unità nel caso siano autorizzate ulteriori assunzioni, ai sensi della nota prot. n. DCRISUM.62369.15-12-2020), i quali, nella prima e quarta fase del corso, come definite nel successivo comma 3, saranno suddivisi in reparti di 15 allievi ciascuno, mentre nella seconda e terza fase, di cui al medesimo comma 3, saranno suddivisi secondo la regione di provenienza.
3. L'attività di formazione teorico pratica, di cui al comma 1, si svolge in quattro fasi distinte:
  - a. Nella prima fase, di una settimana (dal giorno 28 al giorno 31 dicembre 2020), il corso è avviato presso la sede delle Scuole Centrali Antincendi; in tale fase è compreso anche il trasferimento degli allievi, a cura delle Direzioni Regionali, presso le sedi didattiche territoriali interessate;
  - b. Nella seconda fase, di otto settimane (dal giorno 4 gennaio al giorno 26 febbraio 2021), sarà attivata la F.A.D. (formazione a distanza) presso le rispettive residenze;
  - c. Nella terza fase, di sei settimane (dal 1° marzo al 9 aprile 2021), la formazione si svolgerà presso i poli didattici territoriali; in tale fase è compreso anche il trasferimento degli allievi, a cura delle Direzioni Regionali, presso la Direzione Centrale per la Formazione;



# *Ministero dell'Interno*

## **DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE**

### **DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE**

- d. Nella quarta fase, di diciassette settimane (dal giorno 12 aprile 2021, data di inizio delle attività formative presso la Direzione Centrale per la Formazione, fino al giorno 06 agosto 2021), la totalità degli Allievi svolge le attività didattiche presso le Scuole Centrali Antincendi e, per i moduli specifici, presso la Scuola di Formazione Operativa. In tale fase, a partire dal giorno 19 luglio 2021, gli Allievi sostengono gli esami finali, preceduti dalle attività di recupero.
4. Il corso per tutte le attività in presenza è a carattere residenziale.
  5. Il periodo di applicazione pratica, di cui all'art. 1 comma 1, è disciplinato con apposito Decreto del Direttore Centrale per la Formazione.

#### **Art. 2.**

##### *Staff Didattici*

1. L'organizzazione e lo svolgimento del corso sono effettuati attraverso il Coordinamento del corso e le Direzioni di sede, per i quali sono individuati appositi staff didattici.
2. Gli staff didattici di coordinamento, delle sedi territoriali, delle Scuole Centrali Antincendi e della Scuola di Formazione Operativa sono incaricati con appositi provvedimenti.

#### **Art. 3.**

##### *Programma del corso*

1. L'elenco delle materie erogate agli Allievi durante il corso di formazione teorico-pratica è riportato nel quadro sinottico di cui all'allegato 1.
2. La prima fase presso le S.C.A. è dedicata all'immatricolazione, alla vestizione e all'informazione degli Allievi, in particolare per le attività di distanziamento sociale.
3. La seconda fase in F.A.D. riguarderà la trattazione delle materie teoriche, del modulo aeroportuale teorico e della parte teorica del modulo NBCR e dei rispettivi recuperi delle lezioni.
4. La terza fase presso le sedi didattiche territoriali prevede lo svolgimento in presenza delle attività di pratica professionale relativa alle "Scale" e ai "Cordami e nodi", delle esercitazioni pratiche del modulo NBCR e delle prove di verifica periodiche delle materie erogate in F.A.D..
5. La quarta fase presso la DCF prevede l'erogazione in presenza delle restanti materie e l'effettuazione dei recuperi e degli esami, come dettagliato nei successivi artt. 7 e 8.
6. Il programma del periodo di applicazione pratica, di cui all'art. 1 comma 1, sarà disciplinato con apposito Decreto del Direttore Centrale per la Formazione.

#### **Art. 4.**

##### *Orario delle lezioni*



# Ministero dell'Interno

## DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

### DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

1. La giornata didattica tipo si articola in periodi didattici della durata di 45 minuti netti. Il programma didattico prevede, nelle giornate dal lunedì al giovedì, n. 8 periodi didattici e, nella giornata del venerdì, n. 6 periodi didattici. Le attività didattiche giornaliere sono precedute da un periodo “zero”, dedicato alla reazione fisica, e si concludono con un nono periodo, dedicato, di norma, allo studio libero guidato; in casi eccezionali, previa autorizzazione del Direttore Centrale per la Formazione, può essere impegnato un decimo periodo e/o i periodi pomeridiani del venerdì.
2. Il Coordinatore del Corso può apportare variazioni all’orario delle lezioni, al fine di far fronte ad esigenze particolari o imprevedibili ed a garanzia del rispetto degli obiettivi didattici specifici.
3. Le sedi didattiche territoriali devono attenersi al programma didattico stabilito, al fine di consentire alla Direzione Centrale per la Formazione di poter coordinare al meglio le attività. In relazione alle condizioni meteorologiche e/o alla disponibilità dei docenti è consentito ai Direttori di sede invertire le lezioni previste nei moduli non intensivi solo all’interno della stessa settimana. Altre proposte di variazione devono essere autorizzate dal Coordinamento del Corso.

#### Art. 5.

#### *Dimissioni o espulsioni dal corso*

Per le dimissioni o le espulsioni dal corso si fa riferimento a quanto previsto dall’art. 7 del decreto legislativo del 13 ottobre 2005, n. 217, così come modificato dal decreto legislativo del 06 ottobre 2018, n. 127, di seguito integralmente riportato:

1. Sono dimessi dal corso di formazione di cui all’articolo 6 [del decreto legislativo del 13 ottobre 2005, n. 217, così come modificato dal decreto legislativo del 06 ottobre 2018, n. 127]:
  - a) gli allievi che non superino l’esame teorico-pratico al termine del periodo di formazione;
  - b) gli allievi che non siano riconosciuti idonei al servizio operativo;
  - c) gli allievi che dichiarino di rinunciare al corso;
  - d) gli allievi che non superino il periodo di applicazione pratica, salvo quanto previsto dall’articolo 6, comma 4 [del decreto legislativo del 13 ottobre 2005, n. 217, così come modificato dal decreto legislativo del 06 ottobre 2018, n. 127];
  - e) gli allievi che siano per qualsiasi motivo assenti dal corso per più di quarantacinque giorni, anche non consecutivi, salvi i casi di cui alle lettere f) e g);
  - f) gli allievi che siano stati assenti dal corso per più di settantacinque giorni, anche non consecutivi, se l’assenza è stata determinata da infermità contratta a causa delle esercitazioni pratiche o da malattia contratta per motivi di servizio, accertate dalla competente commissione medica ospedaliera. In tal caso gli allievi, previa verifica



# Ministero dell'Interno

## DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

### DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

dell'idoneità psico-fisica, sono ammessi a partecipare al primo corso utile indicato dall'amministrazione e a ripetere, per una sola volta, il periodo di applicazione pratica;

- g) gli allievi che siano stati assenti dal corso per più di settantacinque giorni, anche non consecutivi, se l'assenza è stata determinata da maternità. In tal caso gli allievi sono ammessi a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri e a ripetere, per una sola volta, il periodo di applicazione pratica.
2. Sono espulsi dal corso di formazione gli allievi responsabili di infrazioni punibili con sanzioni disciplinari pari o più gravi della sanzione pecuniaria.
  3. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del capo del Dipartimento, su proposta del Direttore Centrale per la Formazione.
  4. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, lettere f) e g), la dimissione e l'espulsione dal corso comportano la cessazione di ogni rapporto con l'Amministrazione.

I periodi di assenza comunque connessi al fenomeno epidemiologico da COVID-19 non concorrono al raggiungimento del limite di assenze il cui superamento comporta il rinvio o la dimissione dal corso.

#### Art. 6.

##### *Sistema di valutazione*

1. Durante il periodo di formazione teorico-pratica, i corsisti sono sottoposti a verifiche periodiche a carattere diagnostico - sommativo, di cui al successivo art. 7.
2. Nella fase finale del periodo di formazione teorico-pratica, i corsisti sono sottoposti all'esame di cui al successivo art. 8.
3. I risultati delle verifiche periodiche a carattere diagnostico - sommativo e i risultati dell'esame finale sono acquisiti ed elaborati mediante sistemi informatizzati e determinano il voto complessivo di fine corso, espresso in centesimi con arrotondamento alla terza cifra decimale, conseguito da ciascun allievo.
4. Tutta la documentazione cartacea e di elaborazione dei dati è inviata e conservata presso l'Ufficio di Pianificazione, Controllo e Sviluppo della Formazione della Direzione Centrale per la Formazione.

#### Art. 7

##### *Prove di verifica periodiche a carattere diagnostico - sommativo*

1. Le prove di verifica periodiche di cui all'art. 6 comma 1, finalizzate alla valutazione continua dei risultati dell'apprendimento, sono relative a moduli teorici, moduli teorico-pratici intensivi, moduli pratici di addestramento professionale e addestramento ginnico-natatorio.



# Ministero dell'Interno

## DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

### DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

2. Il risultato complessivo conseguito da ciascun allievo in occasione delle verifiche periodiche concorre, fino ad un massimo di 50/100, alla determinazione del voto complessivo finale, come esplicitato nel successivo art. 9 comma 1.
3. Le prove di verifica relative alle materie teoriche, consistenti in questionari a risposta multipla, riguardano le seguenti materie:
  - *Chimica*
  - *Sostanze pericolose*
  - *Sostanze estinguenti*
  - *Attrezzature di intervento (parte teorica)*
  - *Formazione del Lavoratore ai sensi del Dlgs. 81/08 e D.P.I.*
  - *Idraulica*
  - *Procedure operative standard*
  - *Aeroportuale (parte teorica)*

Le suddette prove possono essere effettuate presso le sedi didattiche territoriali.

La valutazione, per ciascuna prova, viene espressa in centesimi con arrotondamento alla seconda cifra decimale.

La prova si intende superata con un giudizio di sufficienza se viene conseguito un punteggio maggiore o uguale a 60/100.

La valutazione relativa ai moduli teorici, che concorre fino ad un massimo di 10/100 alla composizione del voto complessivo di fine corso, è data dalla media dei risultati ottenuti nelle singole verifiche periodiche previste dal programma.

Al fine di ottimizzare i tempi dell'attività didattica, le verifiche periodiche relative ai moduli teorici potranno essere raggruppate e svolte nell'ambito di una o più giornate specificate nel programma.

4. Le prove di verifica relative ai moduli teorico-pratici intensivi, riguardano le seguenti materie:
  - *Autoprotezione in ambiente acquatico*
  - *Costruzioni, Dissesti Statici e Puntellamenti*
  - *Tecniche Speleo-Alpino-Fluviali (SAF IA)*
  - *NBCR*
  - *Tecniche di Primo Soccorso Sanitario*
5. Le prove di verifica relative ai moduli pratici di addestramento professionale, riguardano le seguenti materie:
  - *Attrezzature di Intervento (pratica)*
  - *Impianti SFO*



# Ministero dell'Interno

## DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

### DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

- *Scala aerea*
  - *Scala a ganci*
  - *Scala italiana*
  - *Cordami e nodi*
6. La valutazione relativa ai moduli teorico-pratici intensivi di cui al comma 4 ed ai moduli pratici/addestrativi di cui al comma 5 del presente articolo concorre fino ad un massimo di 30/100 alla determinazione del voto complessivo finale ed è così composta:
- a) fino a 10/100, dalla media delle valutazioni delle prove relative alle attrezzature di intervento (Estintori, Motopompe, Motoseghe, Mototroncatrici, Gruppo pneumatico di sollevamento, Lancia termica) e agli impianti S.F.O. (Camera a fumo, Cesioie e divaricatori, G.P.L. - bombola).
  - b) fino a 10/100, dalla media delle valutazioni ottenute nei moduli di Tecniche specifiche (Tecniche di Primo Soccorso Sanitario – Autoprotezione in ambiente acquatico – Tecniche Speleo-Alpino-Fluviali/SAF 1A - Costruzioni, Dissesti Statici e Puntellamenti – NBCR).
  - c) fino a 10/100, dalla media delle valutazioni ottenute nei moduli di addestramento professionale (Scala aerea, Scala a ganci, Scala italiana, Cordami e nodi).

La valutazione, per ciascuna delle prove finali relative ai suddetti moduli, viene espressa in centesimi, ovvero in altra base successivamente trasformata in base centesimale mediante opportuni fattori di conversione. Le medie delle valutazioni di cui alle precedenti lettere a), b) e c) sono elaborate senza arrotondamenti.

A seconda delle prove, il giudizio di sufficienza corrisponde a valori numerici diversi; inoltre tale giudizio può coincidere con il punteggio della singola prova (se costituita da un'unica fase), oppure può essere il risultato della combinazione dei punteggi conseguiti dall'allievo nelle varie fasi in cui la prova è articolata. Più precisamente:

- Per ciascuna delle prove pratiche relative ai moduli “Scala aerea”, “Scala a ganci”, “Scala italiana”, “Estintori”, “Motopompa”, “Motosega”, “Mototroncatrice”, “Gruppo pneumatico di sollevamento”, “Lancia termica”, “Camera a fumo”, “Cesioie e divaricatori”, “G.P.L – bombola” (prova ad unica fase), la sufficienza viene conseguita con un punteggio maggiore o uguale a 60/100.
- Per la prova pratica relativa al modulo “Cordami e nodi”, la valutazione dipende dal punteggio conseguito dall'allievo in ciascuna delle tre fasi in cui si articola la prova stessa (esecuzione di un “nodo di ancoraggio”, esecuzione di un “nodo di giunzione”, esecuzione di un “nodo di salvataggio”, estratti a sorte dall'allievo fra quelli previsti dal programma del modulo).  
La sufficienza si ottiene conseguendo, in ciascuna fase della prova, un punteggio maggiore o uguale a 60/100.





# Ministero dell'Interno

## DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

### DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

Una valutazione insufficiente, in una qualsiasi delle fasi costituenti la prova, determina, per l'allievo, l'interruzione della verifica periodica ed il non superamento della stessa. In tal caso, l'allievo dovrà recuperare l'intera prova pratica (tre fasi di valutazione).

Qualora l'allievo abbia raggiunto la sufficienza in tutte le tre fasi costituenti la prova, il punteggio complessivo è composto dalla somma ponderata dei punteggi parziali, secondo la seguente formula:

$$V_{\text{cordami e nodi}} = V_{N. \text{ ancoraggio}} * 0,3 + V_{N. \text{ giunzione}} * 0,2 + V_{N. \text{ salvataggio}} * 0,5$$

- Per la prova teorico-pratica relativa al modulo “Tecniche di Primo Soccorso Sanitario”, la valutazione è costituita dal complesso dei punteggi conseguiti dall'allievo in ciascuna delle tre fasi di cui la prova stessa si compone (test teorico, manovra pratica BLS, manovra pratica SVT); le soglie di sufficienza sono, per ciascuna fase, le seguenti:
  - a) test teorico: numero di risposte esatte maggiore o uguale a 45 su 60;
  - b) prima manovra pratica (BLS): punteggio maggiore o uguale a 75/100;
  - c) seconda manovra pratica (SVT): punteggio maggiore o uguale a 75/100.

In caso di una o più insufficienze, l'allievo dovrà recuperare le sole fasi della prova non superate.

Il punteggio complessivo è dato dalla media dei punteggi conseguiti nelle tre fasi.

- Per la prova teorico-pratica relativa al modulo “Autoprotezione in ambiente acquatico”, la valutazione è costituita dal complesso dei punteggi conseguiti dall'allievo in ciascuna delle tre fasi di cui la prova stessa si compone (test teorico, manovre pratiche su prima e seconda postazione); le soglie di sufficienza sono, per ciascuna fase, le seguenti:
  - a) test teorico: numero di risposte esatte maggiore o uguale a 18 su 30;
  - b) manovra pratica – prima postazione: punteggio maggiore o uguale a 60/100, con le condizioni riportate nello skill test;
  - c) manovra pratica – seconda postazione: punteggio maggiore o uguale a 60/100, con le condizioni riportate nello skill test;

In caso di una o più insufficienze, l'allievo dovrà recuperare le sole fasi della prova non superate.

Il punteggio complessivo è dato dalla media dei punteggi conseguiti nelle tre fasi.

- Per la prova teorico-pratica relativa al I modulo SAF Basico (ex Tecniche Speleo-Alpino-Fluviali I livello – fase A), la valutazione è costituita dal complesso dei punteggi conseguiti dall'allievo in ciascuna delle tre fasi di cui la prova stessa si compone (test teorico, manovre pratiche su prima e seconda postazione). Le soglie di sufficienza sono, per ciascuna fase, le seguenti:



# Ministero dell'Interno

## DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

### DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

- a) test teorico: numero di risposte esatte maggiore o uguale a 28 su 35;
- b) manovra pratica – prima postazione: punteggio maggiore o uguale a 42/69, con massimo uno zero per ogni sottomanovra e/o massimo 4 zeri complessivamente;
- c) manovra pratica – seconda postazione: punteggio maggiore o uguale a 20/33, con massimo uno zero per ogni sottomanovra e/o massimo 2 zeri complessivamente.

In caso di una o più insufficienze, l'allievo dovrà recuperare le sole fasi della prova non superate.

Il punteggio complessivo è dato dalla media dei punteggi conseguiti nelle tre fasi.

- Per la prova teorico pratica relativa al modulo NBCR, la valutazione è costituita dal complesso del punteggio conseguito dall'allievo nel test teorico-pratico di cui si compone la prova; la soglia di sufficienza è la seguente: “Test teorico pratico” punteggio maggiore o uguale a 60/100. In caso di insufficienza l'allievo dovrà recuperare la prova non superata.
- Per la prova teorico-pratica relativa al modulo “Costruzioni, Dissesti Statici e Puntellamenti”, la valutazione è costituita dal complesso dei punteggi conseguiti dall'allievo in ciascuna delle due fasi di cui la prova stessa si compone (test teorico e manovra pratica); le soglie di sufficienza sono, per ciascuna fase, le seguenti:
  - a) test teorico: numero di risposte esatte maggiore o uguale a 21 su 30;
  - b) manovra pratica: punteggio maggiore o uguale a 21/30.

In caso di una o più insufficienze, l'allievo dovrà recuperare le sole fasi della prova non superate.

Il punteggio complessivo è dato dalla media dei punteggi conseguiti nelle due fasi.

Come già specificato, ai fini del calcolo del voto complessivo finale, i singoli punteggi componenti ottenuti in tutte le prove teorico-pratiche sopra descritte dovranno essere convertiti in centesimi con arrotondamento alla seconda cifra decimale.

Per ciascuna delle prove sopra descritte, gli aspetti tecnici di valutazione sono riportati in specifiche schede di verifica (skill – test).

7. Le prove di verifica relative all'addestramento ginnico-natatorio, consistono in verifiche ginniche e verifiche di nuoto, effettuate presso la DCF, al termine dei rispettivi programmi di formazione.

La valutazione complessiva delle verifiche ginnico-natatorie concorre fino ad un massimo di 10/100 alla determinazione del voto complessivo finale ed è composta come di seguito riportato.



# Ministero dell'Interno

## DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

### DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

- a) Fino a 5/100, dalla media dei punteggi conseguiti nelle tre prove di cui si compone la verifica ginnica: “Quiz automantenimento”, “Prova pratica mista 60 secondi” (esercizi a corpo libero forza - destrezza), “Corsa di 1600 metri piani”.

Ai fini del calcolo del punteggio complessivo della verifica ginnica, tutti i punteggi delle tre prove dovranno essere espressi in centesimi, pertanto anche il tempo ottenuto nella prova della “Corsa di 1600 metri piani” dovrà essere convertito in centesimi mediante la tabella di conversione riportata in calce alla specifica scheda di verifica.

La sufficienza si ottiene se si verificano entrambe le condizioni di seguito riportate:

- punteggio medio delle tre prove, di cui alla lettera a), maggiore o uguale a 60/100;
- punteggio di ciascuna delle tre prove, di cui alla lettera a), superiore a zero.

In caso di insufficienza, l'allievo dovrà recuperare le sole prove in cui ha ottenuto una votazione inferiore a 60/100, al fine di raggiungere la sufficienza così come stabilita al precedente capoverso, fatti salvi i punteggi conseguiti nelle altre prove.

- b) Fino a 5/100, dalla media dei punteggi conseguiti nella seconda e nella terza delle tre prove di cui si compone la verifica natatoria (“Nuoto orizzontale in immersione”, “Sostentamento verticale”, “Nuoto in stile libero”).

Ai fini del calcolo del punteggio complessivo della verifica natatoria, i singoli tempi ottenuti nella seconda e nella terza delle tre prove sopra descritte dovranno essere convertiti in centesimi mediante la tabella di conversione riportata nella specifica scheda di verifica.

La sufficienza si ottiene se si verificano entrambe le condizioni di seguito riportate:

- superamento della prima prova: 12 metri di nuoto orizzontale in immersione;
- punteggio in ciascuna delle due prove successive non inferiore a 60/100.

Il conseguimento della sufficienza comprova il raggiungimento del requisito del “saper nuotare”, così come definito dalla Circ. DCF MISA 8/2006.

In caso di insufficienza, l'allievo dovrà recuperare le sole prove in cui ha ottenuto una votazione inferiore a 60/100, fatti salvi i punteggi conseguiti nelle altre prove.

Per ciascuna delle prove ginniche e natatorie sopra descritte, gli aspetti tecnici di valutazione sono riportati in specifiche schede di verifica.

8. L'allievo che in una o più verifiche periodiche abbia ottenuto un giudizio di insufficienza, ha la possibilità di recuperarla ripetendo la prova una sola volta prima dell'esame finale; qualora anche nella prova di recupero l'allievo ottenga una valutazione insufficiente, sarà sottoposto ad ulteriore prova di accertamento specifico in sede di esame finale, con le condizioni specificate al successivo comma 9 del presente articolo.



# Ministero dell'Interno

## DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

### DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

9. Il corsista per il quale la Commissione d'esame finale esprima almeno una valutazione insufficiente nelle prove di accertamento specifico di cui al precedente comma 8, viene dimesso dal corso come disposto dall'art.5, comma 1, lettera a).
10. Durante la fase formativa del corso, in funzione delle esigenze didattiche ed organizzative, saranno individuati dei periodi destinati al recupero delle verifiche periodiche di cui ai precedenti commi 3, 4, 5, 6 e 7 la cui durata complessiva sarà non inferiore ad una settimana.
11. Il recupero delle verifiche per gli allievi risultati a vario titolo assenti in una o più prove di verifica periodiche verrà effettuato prima dello svolgimento dell'esame finale, sulla base delle disposizioni della Direzione del Corso.
12. L'allievo vigile del fuoco che abbia effettuato un numero di assenze superiore al 20% dei periodi programmati in uno o più dei seguenti moduli intensivi: "SAF", "TPSS", "ATP", "NBCR", "Costruzioni dissesti statici e puntellamenti", o che non abbia superato l'esame di fine modulo viene ammesso al periodo di recupero. Il periodo di recupero viene svolto entro quello dedicato, da programma, all'attività di recupero. Al termine del recupero sosterrà gli esami che saranno effettuati prima dell'esame finale.

#### Art. 8.

##### *Esame finale*

1. Al termine del periodo di formazione teorico-pratica, ciascun allievo è sottoposto ad un esame, presso le Scuole Centrali Antincendi. Gli esami finali si svolgeranno all'interno del periodo 19 luglio - 06 agosto 2021, preceduti dalle sessioni di recupero delle verifiche periodiche. Gli esami finali consisteranno in una prova scritta ed in un percorso operativo di intervento (articolato in parte I e parte II).
2. Il risultato complessivo conseguito da ciascun allievo in occasione dell'esame finale, elaborato senza arrotondamenti, concorre fino ad un massimo di 50/100 alla determinazione del voto complessivo finale, come esplicitato nel successivo art. 9 comma 1.
3. La prova scritta, la cui valutazione concorre fino ad un massimo di 20/100 alla determinazione del voto complessivo finale, consiste in un questionario a risposta multipla e verte sugli argomenti oggetto del corso. La valutazione viene espressa in centesimi, e la prova si intende superata con un giudizio di sufficienza se viene conseguito un punteggio maggiore o uguale a 60/100.
4. Il percorso operativo di intervento (parte I), la cui valutazione concorre fino ad un massimo di 22,5/100 alla determinazione del voto complessivo finale, consiste in una sequenza di operazioni che comportano l'applicazione di tecniche operative e l'utilizzo di attrezzature di soccorso, come di seguito riportato:
  - a) Manovra n°1: Vestizione;
  - b) Manovra n°2: Trave di equilibrio con trasporto di due manichette ed una lancia da Ø 45;



# Ministero dell'Interno

## DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

### DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

- c) Manovra n°3: Stendimento, collegamento della lancia, e collegamento ad idrante;
- d) Manovra n°4: Indossamento dell'autorespiratore a ciclo aperto.
- e) Manovra n°5: Salita al 2° piano del castello di manovra con l'uso della Scala Italiana e trasporto manichetta.

La valutazione finale della prova del percorso operativo di intervento (parte I), elaborata senza arrotondamenti, è data dalla somma delle valutazioni conseguite nelle fasi da a) ad e). La prova si intende superata con giudizio di sufficienza se si consegue un punteggio maggiore o uguale a 60/100.

Per la prova sopra descritta, gli aspetti tecnici di valutazione sono riportati nella specifica scheda di verifica.

- 5. Il percorso operativo di intervento (parte II), la cui valutazione concorre fino ad un massimo di 7,5/100 alla determinazione del voto complessivo finale, consiste nella prova relativa all'attrezzatura di intervento "Estintori".
- 6. Gli esiti dell'esame finale sono pubblicati dalle Scuole Centrali Antincendi con arrotondamento alla terza cifra decimale.
- 7. L'allievo può ripetere le prove in cui sia risultato insufficiente soltanto per una volta, entro il termine massimo di sessanta giorni dalla conclusione dell'esame finale.

#### Art. 9

##### *Graduatoria di fine corso*

- 1. Il voto complessivo conseguito da ciascun allievo al termine del corso è espresso in centesimi con arrotondamento alla terza cifra decimale ed è ottenuto secondo la seguente formula:

$$V_{\text{fine corso}} = [V_{\text{teorici}} * (10/100) + V_{\text{pratici}} * (30/100) + V_{\text{ginnico-natatorie}} * (10/100)]_{\text{prove periodiche}} + \\ + [V_{\text{scritto}} * (20/100) + V_{\text{percorso p. I}} * (22,5/100) + V_{\text{percorso p. II}} * (7,5/100)]_{\text{esame finale}}$$

dove:

- il risultato complessivo delle verifiche periodiche è composto dalla somma pesata delle valutazioni di cui all'art.7 commi 3, 4, 5, 6 e 7;
- il punteggio complessivo dell'esame finale è composto dalla somma pesata della valutazione relativa alla prova scritta, di cui all'art. 8 comma 3, della valutazione relativa al percorso operativo di intervento parte I, di cui all'art. 8 comma 4, e della valutazione del percorso operativo di intervento parte II di cui all'art. 8 comma 5.

Pertanto il voto di fine corso viene determinato, fino a 50/100, dall'esito delle verifiche periodiche e, per i restanti 50/100, dall'esito delle prove di esame finale.



# Ministero dell'Interno

**DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE**

**DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE**

2. Relativamente ai punteggi ottenuti dall'allievo nelle verifiche periodiche, la valutazione di sufficienza conseguita in una prova di recupero annulla e sostituisce la precedente valutazione di insufficienza e, ai soli fini della stesura della graduatoria di fine corso, viene opportunamente ridotta attraverso un fattore moltiplicativo pari a 0,60; analogamente, la valutazione di sufficienza conseguita nella prova di accertamento specifico in sede di esame finale, prevista all'art. 7 comma 8 annulla e sostituisce le precedenti valutazioni di insufficienza e, ai soli fini della stesura della graduatoria di fine corso, viene opportunamente ridotta attraverso un fattore moltiplicativo pari a 0,36.
3. Relativamente ai punteggi ottenuti dall'allievo nelle prove costituenti l'esame finale, la valutazione di sufficienza conseguita a seguito della ripetizione della prova, di cui all'art. 8, comma 7, annulla e sostituisce la precedente valutazione di insufficienza e, ai soli fini della stesura della graduatoria di fine corso, viene opportunamente ridotta attraverso un fattore moltiplicativo pari a 0,60.
4. Il voto complessivo di fine corso è utile ai fini della determinazione della graduatoria di fine corso ed è trasmesso dal Direttore Centrale per la Formazione alla Direzione Centrale per le Risorse Umane.

Art. 10.

### *Periodo di applicazione pratica*

1. L'allievo Vigile del Fuoco che supera l'esame finale ed ottiene il giudizio di idoneità al servizio di istituto è avviato all'espletamento del periodo di applicazione pratica, di cui all'art. 6, comma 3, del decreto legislativo del 13 ottobre 2005, n. 217, così come modificato dal decreto legislativo del 06 ottobre 2018, n. 127, con la qualifica di vigile del fuoco in prova.
2. Il programma e le modalità di svolgimento del periodo di applicazione pratica sono disciplinate con apposito Decreto del Direttore Centrale per la Formazione.

Art. 11

### *Comunicazioni finali*

1. L'Ufficio Pianificazione, Controllo e Sviluppo della Formazione trasmette la scheda contenente il percorso formativo effettuato dai discenti durante l'intero corso ai Comandi di assegnazione.
2. Analogamente le Scuole Centrali Antincendi provvedono a trasmettere ai Comandi gli atti di natura amministrativa.

Roma, (data del decreto)

**II DIRETTORE CENTRALE  
(VALLEFUOCO)**

*(documento sottoscritto con firma digitale ai sensi di legge)*



# Ministero dell'Interno

## DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

### DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

#### Allegato 1

MODULI DI TEORIA	Periodi 45'	MODULI DI PRATICA PROFESSIONALE	Periodi 45'	MODULI TEORICO-PRATICI INTENSIVI	Periodi 45'
Organ.ne del CNVVF e Protez.Civ. e Ruolo del V.F.	4	Reazione fisica giornaliera (30')		Impianti SFO	38
Rapporto di lavoro	4	Addestramento ginnico professionale finalizzato	28	T.P.S.S.	32
Chimica e fisica del fuoco	12	Verifica Ginnica	4	Verifica T.P.S.S.	6
Sostanze pericolose	10	Addestramento natatorio	24	A.T.P.	30
DLgs81 + DPI	8	Verifica Nuoto	2	Verifica A.T.P.	8
Verifica periodica Chim.e fis.del fuoco, Sost. Per., DPI	4	Esecuzione e applicazione di nodi (di cui 4 per. propedeutici SAF)	8	Tecniche S.A.F.	30
Idraulica	8	Verifica Nodi	4	Verifica S.A.F.	8
Sostanze estinguenti, estintori e impianti fissi antinc.	6	Autorespiratori (di cui 4 prima di SFO e 4 dopo Sc.It.)	16	Attrezzature d'intervento con verifiche (Motopompe, Motoseghe, Estintori, Cuscini di soll.to, Lancia term., Mototroncatrice + Trave di equilibrio + Tirfor)	76
Lavorare in sicurezza + POS + Pianif.ne intervento	8	Tubazioni e stendimenti	6		
Verifica in itinere di Idraulica, Sost. estinguenti, POS	4	Automezzi (APS)	4	Costruzioni, dissesti statici e puntellamenti	32
Elementi di Diritto Costituzionale	6	Automezzi (altri)	6	Verifica periodica Costruzioni, dissesti statici e punt.ti	6
Prevenzione sanitaria integrata	6	Sala Operativa/ Esercitazione Radio	4	Outdoor training + competenze comp.li	38
Elettrotecnica	6	Scala italiana	54	Aeroportuale teoria	32
Prevenzione incendi (misure)	4	Verifica Scala italiana	4	Verifica periodica teorica Aeroportuale	6
Prev.incendi (procedure)	4	Scala italiana montata a terra	6	NBCR (pratica e * teoria)	32
Polizia Giudiziaria	8	Scala ganci	34	Verifica periodica NBCR	6
Antincendio Boschivo (AIB)	4	Verifica Scala a ganci	4		
		Scala aerea	16		
		Verifica Scala aerea	4		

effettuabili in FAD	84	effettuabili in FAD	8	effettuabili in FAD	56
<b>totale</b>	<b>106</b>	<b>totale</b>	<b>228</b>	<b>totale</b>	<b>380</b>

#### Articolazione oraria

Periodo 0: risveglio mattutino con istruttore ginnico - 1° e 2° periodo: 8.30-10.00 - 3° e 4° periodo: 10.15-11.45 - 5°-6° periodo: 12.00-13.30 - pranzo  
7°-8° periodo (dal lun. al giov.): 15.00-16.30 - 9° periodo (dal lun. al giov.): 16.45-17.30, studio libero guidato in aula o recuperi